



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato, dr.ssa Tiziana Drago,

letta la domanda presentata da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] in data 15 giugno 2020 per l'accesso alla
procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012
con conseguente nomina del liquidatore;

letta la relazione predisposta dal gestore della crisi nominato dall'OCC;
viste le integrazioni e le rettifiche al piano depositate in data
10.07.2020;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

ritenuto che il debitore versa in stato di sovraindebitamento e,
segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con
conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni,
ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

considerato che non risultano ricorrere le condizioni di inammissibilità
poste dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) l.cit.;

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli
artt. 9 comma 2 e 14-ter comma 3, l. cit.;

ritenuto che non risulta che il ricorrente abbia mai svolto alcuna forma di
attività di impresa;

rilevato che il debitore ha prodotto i documenti idonei a consentire di
ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art.
14-ter comma 5);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che il ricorrente
abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14-
quinqies comma 1);

rilevato che la liquidazione ha ad oggetto la pensione del debitore,
nonché le somme accantonate nella procedura esecutiva presso terzi
azionata da Financial Group s.r.l., dovendo escludersi il terreno con



sovostante fabbricato rurale identificato al Catasto del Comune di Villa San Giovanni al fg. 7 p.lle 440 e 93, atteso il modestissimo valore che ne rende antieconomica la liquidazione;

ritenuto che è ammissibile la procedura in esame ove in concreto nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili, e l'attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri derivanti dalla percezione della pensione;

che invero, essendo l'istituto della liquidazione strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento e non essendo la dichiarazione di fallimento preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da parte di un imprenditore privo di beni mobili e immobili;

che l'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio così come la pensione sono compresi nella liquidazione; ulteriore conferma della inclusione nel patrimonio liquidabile anche di beni diversi da beni immobili o mobili registrati si rinviene nell'art. 14 quinquies lett. d) secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi sono beni immobili o mobili registrati;

ritenuto, quanto alla cessione del quinto in favore di Futuro Compass S.p.a., che la pensione percepita dal debitore deve essere considerata nella sua interezza ai fini del presente procedimento di liquidazione, in quanto il creditore non potrà beneficiare - per il periodo successivo al deposito del presente decreto di apertura - dell'efficacia del patto di cessione del quinto dello stipendio;

che per quanto sopra detto la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile



dal tenore letterale sia dell'articolo 6 comma 1 sia dell'articolo 7 comma 2 lett. a) richiamato dall'articolo 14-ter della legge 3 del 2012. Tale inquadramento sistematico del procedimento in questione è avvalorato da ulteriori specifiche previsioni, che individuano il momento di apertura del concorso, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore e l'impossibilità di acquisire nuovi diritti di prelazione e sanciscono l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori, e cristallizzano inoltre il patrimonio destinato sin dal deposito della domanda di liquidazione, sospendendo il costo degli interessi dei creditori. Si tratta quindi di una procedura "universale" che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) e che, in quanto tale, è costruita sul principio della par condicio creditorum in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'articolo 2741 c.c.. Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse la perdurante efficacia delle pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché con tale strumento si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio di altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza. Ne consegue che, per la parte rimasta impagata alla data di apertura del concorso, i creditori chirografari cessionari del quinto dello stipendio non potranno che subire l'effetto della falcidia;

visto l'elenco delle spese necessarie per le esigenze del nucleo familiare del debitore e preso atto dell'ammontare della pensione percepita;

ritenuto, pertanto, che il limite di cui all'art. 14-ter, comma 6 lett. b) l.cit. può essere individuato nella somma di €1.280,00;

che deve rilevarsi in tema di liquidazione del patrimonio, l'art. 14-undecies L. n. 3/2012 prevede che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura che si svolge per il resto nel rispetto della par condicio creditorum ai sensi dell'art. 14-octies, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario cessa con l'apertura della procedura;



ritenuto che deve procedersi alla nomina come liquidatore di un professionista diverso da quello nominato dall'OCC, stante la diversità di ruoli;

ritenuto che compete al liquidatore il compito di verificare l'elenco dei creditori, formare l'inventario dei beni da liquidare, predisporre il progetto di stato passivo ed elaborare il programma di liquidazione;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] [REDACTED] ex art. 14 ter legge n. 3/2012.

Nomina liquidatore la dr.ssa Francesca Fortugno.

Dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Ordina la pubblicazione del decreto (previa omissione della indicazione dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it) a cura del Liquidatore.

Fissa nella misura di €1.280,00 mensili l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) legge n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare del ricorrente.

Ordina al ricorrente il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;

relazioni ogni sei mesi al giudice delegato dell'attività svolta e presenti il rendiconto al termine delle operazioni;

dispone che il ricorrente proceda tempestivamente alla trasmissione al liquidatore degli importi monetari che andrà a percepire nella parte eccedente la misura del mantenimento come innanzi determinata, nonché delle somme accantonate nella procedura esecutiva azionata da Financial Group s.r.l. previo svincolo da parte del G.E..

Si comunichi al debitore e al liquidatore.



Reggio Calabria, 25.07.2020

Il Giudice Delegato
(dr.ssa Tiziana Drago)

